

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 49

Adunanza 3 dicembre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BORGIALLO - VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C.M. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1759 - 302388/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore BARBARA TIBALDI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Borgiallo risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C.M., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 98-20653 del 09/11/1982, successivamente modificato con Variante approvata con deliberazione G.R. 11-26302 del 21/12/1998;
- ha approvato due Varianti parziali al P.R.G.C.M., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, con deliberazione C.C. n. 15 del 13/10/2000 e con deliberazione C.C. n. 15 del 17/04/2001;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 34 del 18/09/2002, la Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C.M., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 07/11/2002, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Borgiallo sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 490 abitanti (al 1997);

- superficie territoriale di 700 ettari di montagna, di cui 38 presentano pendenze inferiori al 5°, 376 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 286 ettari con pendenze superiori ai 20°. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 312 ettari, che costituiscono il 45% dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "*Area Castellamonte*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 45;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Toa, Rio Quaire, Torrente Piova;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Borgiallo, con la deliberazione testè citata, propone una modifica alla localizzazione delle "*aree a salvaguardia ambientale*" in località "Bastiglia", in quanto nell'ambito di questa destinazione è stata individuata anche un'area di pertinenza (cortile) di una residenza. Con la Variante si intende eliminare questa indicazione, rilocalizzando l'area di salvaguardia ambientale in una zona adiacente;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C.M. vigente così come emerge dalla deliberazione C.C. n. 34 del 18/09/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 18/12/2002;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 27/11/2002;

dato atto che con separato provvedimento vengono avanzate alcune osservazioni, con le quali si rileva che:

- la Variante, costituita dalla deliberazione del Consiglio Comunale, da una breve relazione tecnica e da stralci cartografici, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si riscontra, in particolare, la mancanza dell'estratto delle Norme Tecniche di Attuazione, aggiornato con le modificazioni proposte dalla Variante e l'indicazione, sugli stralci cartografici, delle aree interessate evidenziata con colorazione non permanente; inoltre il dispositivo della deliberazione d'adozione richiama il comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, mentre l'elaborato allegato è stato predisposto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo;
- l'atto deliberativo di adozione della Variante non riporta, come previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la dichiarazione di compatibilità della stessa ai piani sovracomunali, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C.M. del Comune di Borgiallo, adottato con deliberazione C.C. n. 34 del 18/09/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Borgiallo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso